

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2014



Edizioni ETS

CATERINA PAONESSA

NÉ CRITICHE, NÉ SCHERZI SUL QUIRINALE?
BREVI RIFLESSIONI A MARGINE DELLE “OFFESE ALL’ONORE O
AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

SOMMARIO: 1. L’irresistibile *appeal* dell’art. 278 c.p. – 2. La polarizzazione giurisprudenziale sul “prestigio” della carica presidenziale. – 3. La dimensione valoriale delle offese vilipendiose. – 3.1. Vilipendio e “sentimenti”. – 3.2. Vilipendio e “simboli”. – 3.3. Vilipendio e “persone”. – 4. Un esercizio di stile: il carattere “dissacrante” della satira sotto la lente della Convenzione europea. – 5. Politica e “tolleranza”. – 6. Verso una riqualificazione in chiave personalistica delle offese presidenziali?

1. *L’irresistibile appeal dell’art. 278 c.p.*

Nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, l’incriminazione delle offese al Presidente della Repubblica, dettata dall’art. 278 c.p., resiste, ancora oggi, quale ultimo baluardo di una tutela “spersonalizzata” dell’onore, che dietro il paravento del rispetto della persona fisica che ricopre la più alta carica dell’ordinamento (o di chi ne fa le veci *ex art. 290-bis c.p.*), si vorrebbe funzionale alla salvaguardia di precipui interessi politici e, segnatamente, dell’identità unitaria nazionale (art. 87 Cost.).

Il *maquillage* linguistico operato dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317 (“Modificazioni al codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato”) ha consentito alla norma che, nella conformazione originaria del Codice Rocco, sanzionava l’“offesa all’onore del Re”, di sopravvivere – a differenza delle offese all’onore del Capo del Governo (art. 282 c.p.), abrogate, per la loro stretta correlazione al precedente regime fascista, già dall’art. 3, comma 1, d.lgs.lt. 14 settembre 1944, n. 288 – nella transizione repubblicana, e di perdurare finanche quando la scure legislativa si è abbattuta, più di recente, su previsioni incriminatrici analoghe, quali le offese indirizzate a capi e rappresentanti di Stati esteri (artt. 297 e 298 c.p., entrambi abrogati dall’art. 18, comma 1, legge 25 giugno 1999, n. 205).

La fattispecie è passata indenne perfino al vaglio della Consulta¹. In quanto “figura criminosa di antica tradizione”, volta “a preservare un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente della Repubblica come capo dello Stato è chiamato a rappresentare”, l’art. 278 c.p. – sostengono i giudici costituzionali – si pone al riparo da ogni censura di illegittimità inerente la congruità del trattamento sanzionatorio che lo correda (reclusione da uno a cinque anni); la sanzione comminata, invero, scoglierebbe, anche nel minimo edittale previsto, “il particolare disvalore che assume per l’intera collettività l’offesa all’onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato”².

Proprio la blindatura in chiave pubblicistica della tutela penale assicurata dall’art. 278 c.p. ha permesso a siffatta disposizione normativa di superare le critiche di anacronismo che, immancabilmente, si sono levate contro l’adattamento del *crimen laesae maiestatis* nel nuovo assetto costituzionale. Fin da subito, infatti, sono state segnalate le incongruenze di una fattispecie pensata con riferimento alla persona “sacra e inviolabile” del sovrano (art. 4 dello Statuto Albertino), che assurgeva al trono per diritto ereditario, rispetto alla sistematica dei poteri sancita dalla Costituzione, ove, invece, il mandato presidenziale è elettivo e dipende dal Parlamento (art. 83 Cost.), cui spetta, eventualmente, procedere alla messa in stato di accusa (art. 90 Cost.)³.

Nel mutato quadro costituzionale, la traslitterazione in capo al Presidente della Repubblica di precedenti prerogative regie veniva, di fatto, a contornare di un’aurea di sacralità detta figura istituzionale, mettendola al riparo da ogni attacco che potesse involgere la persona fisica chiamata a rivestire tale ruolo, anche se relativo alla dimensione privata del proprio agire o a fatti antecedenti all’assunzione della carica⁴.

¹ Cfr. Corte cost., 20 maggio 1996, n. 163, in *Giur. cost.*, 1996, p. 1515 ss., che ha respinto la questione di legittimità sollevata da G.I.P. Pordenone, ord. 30 marzo 1995, n. 401, Fabi, in G.U., 1ª serie speciale, 28 giugno 1995, n. 27, p. 92 ss.

² Così, testualmente, Corte cost., 20 maggio 1996, n. 163, cit.

³ L’incoerenza della previsione legale dell’art. 278 c.p. rispetto alla Costituzione è alla base di una delle prime proposte di modifica in chiave abrogativa della fattispecie; si veda il disegno di legge n. 41, presentato al Senato il 12 luglio 1958, dai senatori Franza e Ferretti, intitolato “Adeguamento di norme penali alle norme costituzionali (artt. 278 e 290 del Codice penale)”, il cui testo e relazione sono reperibili in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 743 ss. In argomento, cfr., altresì, G. MARCONI, *I delitti contro la personalità dello Stato. Profili storico-sistematici*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 293 ss.

⁴ Sull’ampio margine operativo della fattispecie, cfr., per tutti, R. PASCARELLI, *Dei delitti contro il Presidente della Repubblica*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *I delitti contro la personalità dello Stato*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino, Utet, 2008, p. 478, nonché M. PELISSERO, *Delitti di opinione*, in *Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico*, a cura di M. Pelissero, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 124-125.

Eppure, nonostante i dubbi sollevati, non ha trovato spazio alcuno, in sede giudiziaria, il biasimo di aprire le porte, attraverso il disposto dell'art. 278 c.p., ad una tutela penale "privilegiata" *ad personam*; tant'è che le stesse censure sollevate in relazione al principio di pari dignità sociale dei cittadini *ex art. 3 Cost.* non sono riuscite neppure a superare il filtro della non manifesta infondatezza⁵. E ciò appunto – come non si è mancato di rimarcare – per l'ovvia ragione che la norma incriminatrice in esame punirebbe "non già la lesione o beni comuni di ogni persona, ma quella al prestigio della Istituzione, poiché resta, in realtà, offesa per la azione del colpevole la stessa personalità dello Stato, che il Presidente della Repubblica rappresenta"⁶.

Non è superfluo rilevare che questa straordinaria capacità di resistenza dell'art. 278 c.p. è, in parte, collegata anche ad una applicazione della fattispecie, per molto tempo, tutto sommato sporadica. Se si presta mente alla giurisprudenza edita, balza subito in evidenza l'esiguità delle pronunce intervenute in materia, che si collocano temporalmente, per lo più, intorno agli anni Settanta, per poi riprendere, con un salto cronologico di circa un ventennio, a partire dagli anni Novanta. Ma è soprattutto negli ultimi anni che si registra intorno all'incriminazione delle offese al Presidente della Repubblica un maggiore e significativo attivismo giudiziario⁷, parallelamente ad una crescente attenzione massmediatica per via dell'inevitabile clamore suscitato da tali vicende, fin dalla fase propedeutica alla perseguibilità del reato in questione che – come noto – è sottratta alla volontà dell'offeso⁸, la quale, invero, risulta assorbita dalla valutazione del Ministro per la Giustizia, cui spetta l'autorizzazione a procedere *ex art. 313*

⁵ Cfr. già Cass. pen., sez. I, 21 novembre 1969, n. 1511, Castellini, in *Giust. pen.*, 1970, II, c. 257 ss.; ID., 16 gennaio 1978, n. 5844, Graziani, in *Cass. pen.*, 1979, p. 1509 ss., nonché, più di recente, ID., 4 febbraio 2004, n. 12625, Liori, in *Foro it.*, 2004, c. 492 ss.

⁶ Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 1978, n. 5844, Graziani, cit.; ID., 21 novembre 1969, n. 1511, Castellini, cit.

⁷ Cfr., al riguardo, la "Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia sull'amministrazione della giustizia anno 2014", in <http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2015/01/Relazione-sullamministrazione-della-giustizia-anno-2014.pdf>, p. 219, la quale dà conto del fatto che "nel corso del 2014 sono pervenute all'Ufficio 20 nuove richieste di autorizzazioni a procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, di cui agli artt. 278 e 290 c.p."

⁸ A differenza di ciò che accade, ad esempio, in Germania, dove il vilipendio del Presidente Federale ("*Verunglimpfung des Bundespräsidenten*"), ai sensi dell'art. 90, Abs. 4, StGB, può essere perseguito soltanto con la sua autorizzazione ("*Die Tat wird nur mit Ermächtigung des Bundespräsidenten verfolgt*") o, ancora, in Portogallo, dove, infatti, il comma 3 dell'art. 328 c.p., che incrimina l'"offesa all'onore del Presidente della Repubblica" ("*Ofensa à honra do Presidente da República*"), riconosce l'estinzione del procedimento penale "se il Presidente della Repubblica dichiara espressamente di rinunciarvi" ("*O procedimento criminal cessa se o Presidente da República expressamente declarar que dele desiste*").

c.p.⁹. Basta scorrere le cronache giornalistiche degli ultimi anni per imbattersi in segnalazioni di presunte violazioni dell'art. 278 c.p., nella comunicazione di autorizzazioni a procedere concesse o negate, in richieste di rinvio a giudizio, in pronunce di non luogo a procedere e, talvolta, anche in condanne.

Non v'è chi non veda in tutto questo il segno dei tempi, *in primis* la fisiologica conseguenza della maggiore presenza sulla scena politica della figura presidenziale, nonché l'espansione dei luoghi di dibattito e, in generale, di esternazione del proprio pensiero (si pensi – a tacer d'altro – alle potenzialità pervasive della rete internet), che hanno certamente moltiplicato le occasioni di commissione del reato. In tale contesto, va da sé, ad essere messa a dura prova è una delle principali garanzie su cui si fonda un ordinamento autenticamente democratico, ossia il diritto di critica – costituzionalmente protetto dall'art. 21 Cost. – anche nei confronti degli apparati istituzionali, a cui, peraltro, la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è venuta a riconoscere spazi di operatività sempre più ampi (cfr., *infra*, §§ 4 e 5).

È opportuno, quindi, interrogarsi sul senso e sulla portata attuale della fattispecie incriminatrice, tanto più che da ultimo, come si avrà modo di verificare nel prosieguo (cfr., *infra*, § 6), hanno iniziato a farsi strada, anche nel nostro ordinamento, iniziative legislative volte ad eliminare o, quanto meno, a sdoganare la punibilità degli insulti al Presidente della Repubblica.

2. *La polarizzazione giurisprudenziale sul "prestigio" della carica presidenziale*

Nel linguaggio corrente – si sa – la previsione incriminatrice dell'art. 278 c.p. è spesso indicata come "vilipendio" del Capo dello Stato. L'espressione, nella sua accezione comune, ha un'inequivocabile connotazione negativa, in quanto consiste – come messo ben in evidenza, pur se con riferimento alla diversa ipotesi dell'art. 290 c.p., anche dalla Consulta – nel "tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della

⁹ Nel respingere la censura di costituzionalità sollevata, Cass. pen., sez. I, 24 settembre 1976, Mancini, in *Cass. pen.*, 1977, p. 567, ha rilevato che la valutazione di opportunità politica richiesta dall'atto autorizzativo "non può essere compiuta dal Capo dello Stato, il quale non è il protagonista della tensione ideologica, in cui si articola, si sviluppa e si realizza il dialogo politico, anche se ne costituisce il moderatore e ne controlla, quale spettatore essenziale, la legalità costituzionale". Su tale pronuncia cfr., però, le osservazioni critiche di B. PEZZINI, *Presidente della Repubblica e Ministro della Giustizia di fronte all'autorizzazione a procedere per il reato di offesa al Presidente (art. 278 c.p.)*, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3300 ss.

manifestazione [...] al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze” e questo “con evidente e inaccettabile turbativa dell’ordinamento politico-sociale, quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente”¹⁰.

Già a colpo d’occhio non sfugge la contrapposizione tra la predetta qualificazione vilipendiosa e il dato letterale della norma in esame, là dove, infatti, la presenza della disgiuntiva “o” (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) lascerebbe intendere il rifiuto di qualsivoglia selezione nella sfera delle condotte punibili.

Non è certamente un caso se le prime applicazioni giurisprudenziali che hanno interessato il delitto di cui all’art. 278 c.p. siano rifuggite agevolmente – salvo isolate eccezioni¹¹ – da ogni accertamento in merito all’effettiva idoneità della condotta lesiva a pregiudicare l’interesse della collettività al rispetto della massima autorità dello Stato, e si siano orientate a ritenere automaticamente assorbita l’offesa al prestigio della carica presidenziale già nella lesione all’onore. Si è sostenuto, infatti, in modo tranciante, che il Presidente della Repubblica, “stante la particolare dignità della funzione rappresentativa a lui demandata, non può essere offeso nell’onore (che consiste nella estimazione che ogni essere umano gode fra i suoi simili per le sue doti morali e sociali) senza che l’offesa stessa si ripercuota, ledendolo, sul prestigio che, secondo la volontà della legge, espressa con locuzione da taluni ritenuta poco felice, altro non è che quella particolare forma di decoro, che attiene alla dignità della pubblica funzione”¹².

Tale peculiare connotazione del prestigio presidenziale – requisito, in questo modo, di fatto, svalutato nella sua autonomia concettuale – ha contribuito, indubbiamente, ad una dilatazione dei confini operativi della fattispecie di cui

¹⁰ Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20, in *Giur. cost.*, 1974, p. 73 ss.

¹¹ Si veda Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1957, Tonelli, in *Giur. it.*, 1958, II c. 55 ss. che ha annullato con rinvio la precedente condanna per la pubblicazione di un articolo nel quale l’autore, nell’attaccare due Ministri, sollecitando l’apertura di un’inchiesta e la pubblicazione dei dati ad essa relativi, concludeva: “La verità deve essere conosciuta tutta ed intera, o pretende il Pacciardi che si creda sulla parola di un uomo come lui, che operò contro la propria Patria? Questo potrà bastare a De Gasperi e allo stesso Capo dello Stato, da lui coinvolti in una stessa responsabilità, ma non basta certamente agli italiani in genere e ai combattenti in modo speciale”. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, nel caso di specie, era mancata, da parte dei giudici di merito, un’accurata analisi dell’intero articolo che ne consentisse di desumere la sua “attitudine lesiva”.

¹² Cfr. Ass. App., sez. II, 28 ottobre 1965, Libertini, in *Riv. pen.*, 1966, II, p. 949 ss., poi confermata da Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1966, n. 1019, Libertini, in *Cass. pen.*, 1967, p. 536 ss., relativa alla pubblicazione, sul giornale “Mondo Nuovo”, di una fotografia a corredo di un articolo (“Nel pantano del centrismo”), nel quale venivano stigmatizzati i contrasti all’epoca esistenti tra varie correnti della Democrazia Cristiana; nello specifico, la fotografia, raffigurante il Presidente della Repubblica Antonio Segni nell’atto di baciare la guancia dell’onorevole Amintore Fanfani – che, per l’autore, intendeva dimostrare i rapporti di amicizia e tradimento tra gli esponenti del predetto partito – è stata ritenuta “univocamente ingiuriosa”, in quanto seguita da una didascalia esplicatrice in cui erano riportate le parole “il bacio di Giuda”.

all'art. 278 c.p. Il collegamento delle offese al Presidente della Repubblica con l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica rivestita, infatti, non è stato considerato dirimente ai fini dell'integrazione della violazione in questione. Anzi, muovendo proprio dall'assunto che la lesione arrecata alla sfera morale individuale del Capo dello Stato assuma, *in re ipsa*, una coloritura pubblicistica¹³, si è generalmente ritenuto irrilevante accertare la natura e le modalità di estrinsecazione delle offese rivolte alla figura presidenziale. Invero – sostiene la giurisprudenza – pure per le offese dirette alla persona privata e per quelle riguardanti fatti pregressi rispetto all'assunzione dell'importante ruolo costituzionale, “è indubbia” la lesione “al decoro della persona investita dell'augusta funzione”¹⁴, dal momento che “le offese non compiute ‘*contemplatione officii*’ si ripercuotono in concreto anche sul prestigio dell'Istituzione”¹⁵.

Un'accezione così lata del prestigio – com'è intuibile – fa scivolare la soglia della rilevanza penale della fattispecie verso la mancanza di rispetto per la più alta carica dello Stato, sì che qualsivoglia offesa, che non si concreti nella semplice mancanza di reverenza, già di per sé, è in grado di minare l'autorevolezza e, comunque, di inficiare il giudizio di adeguatezza della persona all'eminente ruolo istituzionale¹⁶. In tale contesto, assume, del resto, una modesta funzione selettiva

¹³ E. GALLO, E. MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, Pàtron, 1984, p. 213, icasticamente rilevano che, per quanto “nell'offesa rimanga coinvolto anche l'onore privato della persona che rappresenta l'Istituzione, in realtà si tratta di un interesse solo occasionalmente protetto”, dal momento che ciò verso cui “è direttamente predisposta la tutela è, pur sempre, infatti, l'interesse politico dello Stato al rispetto del prestigio di questa altissima Istituzione, che è la prima magistratura del Paese”. Sull'attrazione della tutela dell'onorabilità della persona nell'onorabilità dello Stato, cfr., più di recente, L. ALESIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 341 ss.

¹⁴ Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1966, n. 1019, Libertini, cit.

¹⁵ Cfr. Cass. pen., sez. I, 21 novembre 1969, n. 1511, Castellini, cit., che ha riconosciuto la violazione dell'art. 278 c.p. nella definizione, in alcuni opuscoli e in esposti diretti a varie autorità, del Presidente della Repubblica Antonio Segni quale “traditore della Patria”, nonché, in due lettere indirizzate al Presidente del Senato e della Camera, come “delinquente e fuorilegge”. Analogamente, cfr. Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 1978, n. 5844, Graziani, cit., relativa alla pubblicazione sul settimanale “Servire il Popolo” di un articolo (“Giovanni Leone il reazionario”), ove si gettavano pesanti ombre sull'onestà e sull'integrità morale dell'allora Presidente della Repubblica, affermandosi che egli “controllava, tramite il suo studio legale, il mercato ortofrutticolo di Napoli, dominato dalla mafia” e che “di tenore simile” era la sua opera “nel campo delle baronie universitarie”, in quanto “oltre a tenere lui stesso cattedra di procedura penale, guadagnando milioni e facendosi vedere raramente, ha le mani in pasta a Napoli, a Roma e a Siena”; a ciò si aggiungevano, poi, “le speculazioni sulle aree fabbricabili”, posto che si sarebbe fatto “costruire un tronco di strada statale per favorire le proprie proprietà”.

¹⁶ Il prestigio implica un rapporto di proporzione tra la persona e la dignità della carica; così P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, Cedam, 1971, pp. 191-192; G. MARCONI, *Presidente della Repubblica (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, p. 250 e, da ultimo, R. PASCARELLI, *Dei delitti contro il Presidente della Repubblica*, cit., p. 480.

la precisazione che le offese rivolte al Capo dello Stato, per poter rilevare ai fini dell'art. 278 c.p., debbano di per sé integrare gli estremi di altre fattispecie incriminatrici, quali, segnatamente l'ingiuria e la diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.), nonché l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 c.p., abrogato dall'art. 18, comma 1, legge 25 giugno 1999, n. 205, ma riproposto – seppure con ampie modifiche – nell'art. 341-*bis* c.p., per effetto dell'art. 1, comma 8, legge 24 luglio 2009, n. 94)¹⁷. Tale circostanza, infatti, consente certamente di escludere dal novero dei mezzi attraverso i quali può estrinsecarsi l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica “le mere indelicatezze, ancorché compiute di proposito, le semplici omissioni implicanti irriverenza e le ripulse formalmente non ingiuriose”¹⁸, ma non risolve ancora la questione del problematico temperamento con la libertà di manifestazione del pensiero, specialmente nelle sue declinazioni più controverse del diritto di critica e di satira, che finiscono per restare in ombra.

Tra le pieghe della tutela dell'unità ordinamentale si annida, dunque, il rischio di una compressione – eccessiva, se non addirittura ingiustificata – della libertà di espressione, intesa quale fondamentale e irrinunciabile strumento di estrinsecazione e di irradiazione della personalità umana. È chiaro che le difficoltà ermeneutiche si riducono fortemente se, in accordo con parte della dottrina e della giurisprudenza, si individua *tout court* nelle condotte vilipendiose un limite paralizzante del diritto di opinione¹⁹.

¹⁷ Cfr., limitatamente alla manualistica, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, 5^a ediz., Bologna, Zanichelli, 2012, p. 108. Per una ulteriore dilatazione, cfr. G. MAGGIORE, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, tomo I, 4^a ediz. agg., Bologna, Zanichelli, 1960, p. 70 che include nell'art. 278 c.p. anche le lesioni e le minacce lievissime, “che ledono più la persona morale che quella fisica”, impostazione questa ripresa anche da L. GALTERIO, *Personalità dello Stato*, I, *I delitti contro la personalità dello Stato*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, Treccani, 1990, p. 15; cfr., altresì, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5^a ediz. agg. da P. Nuvolone e G.D. Pisapia, vol. IV, *I delitti contro la personalità dello Stato*, a cura di P. Nuvolone, Torino, Utet, 1981, pp. 450-451 e 453, che ricomprende nella nozione di “offesa” anche “ogni altro delitto che implichi offesa all'onore o al prestigio della persona tutelata, purché tale offesa non sia considerata elemento costitutivo o circostanza aggravante di un delitto contro un diverso bene giuridico (reato complesso)”; analogamente, cfr. G. MARCONI, *Presidente della Repubblica (reati contro il)*, cit., p. 249.

¹⁸ Così Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1952, P.M. c. Bufi, in *Giust. pen.*, 1952, II, c. 909. Per una più ampia specificazione delle esclusioni, cfr., in dottrina, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 452.

¹⁹ Cfr. P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 166 ss. e, con particolare riguardo all'art. 278 c.p., p. 191 ss.; G. ZUCCALÀ, *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in *Legge penale e libertà del pensiero. III Convegno di diritto penale – Bressanone 1965*, Padova, Cedam, 1965, pp. 100-101. In giurisprudenza, cfr., Ass. App., sez. II, 28 ottobre 1965, Libertini, cit., e Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 1978, n. 5844, Graziani, cit., che esplicitamente hanno ravvisato per il diritto di critica, come pubblica manifestazione del pensiero, un limite insuperabile – oltre che nelle specifiche norme del codice penale che tutelano l'onore, il decoro, la reputazione dei privati (artt. 594 e 595 c.p.) e dei pubblici ufficiali (ora art. 341-*bis* c.p.) – parimenti, “in modo del tutto singolare ed eccezionale”, anche nella tutela dell'onore e del prestigio del Presidente della

Il risvolto liberticida di siffatta impostazione, però, in un contesto che eleva a vessillo il pluralismo, impone di vagliare più approfonditamente la dimensione assiologica che si cela dietro alle offese al Capo dello Stato, anche in rapporto alle diverse qualificazioni giuridiche che, nel nostro ordinamento, incriminano il vilipendio, al fine di verificarne, appunto, l'attualità delle ragioni di tutela.

3. *La dimensione valoriale delle offese vilipendiose*

C'è un sottile *trait d'union* che lega tra loro, a prescindere dalla collocazione sistematica, le diverse fattispecie di vilipendio contemplate dal codice penale, alle quali – come si è detto – è affiancato, in certa misura, il delitto di cui all'art. 278 c.p. Si tratta, invero, di ipotesi in cui l'oggetto della tutela penale – a differenza dell'ingiuria e della diffamazione ex artt. 594 e 595 c.p. – travalica l'entità materiale o immateriale che nominalmente identifica la destinazione delle espressioni o degli atteggiamenti lesivi per assestarsi sulla protezione di beni superindividuali.

Tale aspetto ben si coglie nella duplice caratterizzazione – temporale e spirituale – che il vilipendio assume nel nostro ordinamento. Da un lato, infatti, detta incriminazione – attraverso la punibilità delle offese alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali (Assemblee legislative, Governo, Corte costituzionale, ordine giudiziario), alle forze armate e di liberazione (art. 290 c.p.), nonché di quelle rivolte alla nazione italiana (art. 291 c.p.), alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292 c.p.) – appare servente all'esigenza di tutelare la sovrastruttura statale, il c.d. Stato-apparato; dall'altro lato, essa – tramite le fattispecie volte a reprimere le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.) o cose (art. 404 c.p.), e le ipotesi di vilipendio di tombe (art. 408 c.p.) e di cadavere (art. 410 c.p.) – risulta funzionale alla salvaguardia di sentimenti generalmente riconosciuti in seno al c.d. Stato-comunità.

In tutti i casi anzidetti, l'intervento punitivo assume come referente per la tutela l'individuo non *uti singulis*, bensì in quanto radicato in un determinato contesto sociale. Nell'ambito delle citate previsioni incriminatrici, infatti, la sensibilità individuale si dissolve nella riconosciuta prevalenza della sensibilità collettiva.

Repubblica ex art. 278 c.p.; cfr., altresì, Cass. pen., sez. I. 20 novembre 1996, n. 9880, Gelli, in *Riv. pen.*, 1997, p. 190 ss., relativa alla pubblicazione, sul periodico "Il Piave", di un articolo ("Ma Scalfaro è davvero cattolico?"), nel quale si metteva in dubbio la legittimità dell'operato del Presidente Oscar Luigi Scalfaro all'epoca in cui svolgeva le funzioni di P.M. presso la Corte di Assise Speciale Antifascista di Novara, secondo cui il diritto di critica non può mai sfociare "nell'affermazione di fatti non veri oltremodo lesivi del prestigio e dell'onore del Presidente della Repubblica, che non può essere considerato alla stregua di un normale uomo politico di parte, ma come figura *super partes* nella quale si identifica il momento unitario dello Stato".

Anche là dove l'incriminazione è strutturata ponendo al centro le aggressioni alla persona fisica – si pensi alle offese arrecate ad una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa *ex art. 403 c.p.* – la vittima è di fatto estromessa dalla tutela; ciò che conta non è tanto il pregiudizio subito da chi è direttamente offeso, quanto, piuttosto, la compromissione del bene che il legislatore ha individuato, di volta in volta, quale elemento di aggregazione della collettività.

È proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, però, che viene a spezzarsi il *fil rouge* cui si è fatto cenno all'inizio, atteso che la tutela degli interessi collettivi che fa da sfondo alla repressione delle variegate condotte di vilipendio non sempre disvela – come si vedrà a breve – un'autentica fisionomia assiologica, tale da giustificare, in ogni caso, l'incondizionata prevalenza nel bilanciamento con la libertà costituzionale dell'art. 21 Cost.

3.1. Vilipendio e “sentimenti”

La stretta compenetrazione del vilipendio con l'assetto valoriale sancito dalla Costituzione si coglie in modo pregnante soprattutto con riguardo alla tutela penale della religione. Il riconoscimento costituzionale della libertà di fede (art. 19 Cost.), seguito dalla progressiva laicizzazione delle fattispecie incriminatrici poste a presidio di tale fondamentale garanzia, hanno contribuito, infatti, ad elevare a valore ordinamentale la pluralità e l'eguaglianza delle confessioni religiose, in luogo dell'unica – quella cattolica – religione di Stato²⁰. È incontrovertibile, pertanto, che il sentimento religioso, su cui è incardinato l'intervento punitivo, rappresenta l'astrazione di precipi valori di identificazione culturale ampiamente condivisi, quanto meno, tra gli aderenti al medesimo credo. Si tratta, tuttavia, pur sempre di fattori coagulanti, che, stante la loro intrinseca connotazione “parcellare”, necessitano di essere composti sul piano giuridico, di talché, inevitabilmente, anche la fondamentale garanzia che assicura la libera manifestazione del pensiero può subire un significativo condizionamento in ragione di tale precario equilibrio.

Nella prospettiva in esame, in particolare, la repressione penale delle condotte vilipendiose di cui agli artt. 403 e 404 c.p. mira specificamente a canalizzare, attraverso l'argine apposto alla libertà di espressione, proprio la latente conflittualità sociale che è insita nella diversità fideistica, fisiologicamente non unitaria. La

²⁰ Per tutti, cfr. M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 493 ss. e, già prima, ID., *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, *ivi*, 1981, p. 477 ss.; F. PALAZZO, *Laicità del diritto penale e democrazia “sostanziale”*, in *Quad. cost.*, 2010, f. 2, p. 437 ss.; P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in *Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali*, a cura di L. Risicato, E. La Rosa, Torino, Giappichelli, 2009, p. 70 ss., nonché ID., *Religione*, in *Diritto penale. I dizionari sistematici*, a cura di F. Giunta, Milano, Il Sole-24 ore, 2008, p. 602 ss.

flessione garantistica che, in questo modo, si viene a realizzare altro non è se non l'esito del bilanciamento di valori di libertà che la stessa Carta fondamentale prevede e pone sullo stesso piano.

Al riguardo, invero, non passa inosservata la circostanza che, per un verso, l'art. 19 Cost., per altro verso, la stessa norma che fonda la libertà di manifestazione del pensiero, ossia l'art. 21 Cost., siano accomunate dal medesimo limite espresso del "buon costume"²¹. Al di là della specifica correlazione del termine con il comune senso del pudore e, quindi, con la sfera della moralità sessuale, è acquisito che il richiamo normativo extragiuridico sia "diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale", nel senso che, pur nella sua relatività storica, esso denota le condizioni essenziali che sono "indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione)"²². Il riferimento costituzionale, in altri termini, introduce una limitazione alla libera manifestazione del pensiero (e anche alla libera professione di fede) nella misura in cui detta garanzia collide non con percezioni valoriali solipsistiche, bensì con un assetto valoriale – conforme a Costituzione – radicato e socialmente condiviso. Ciò spiega, del resto, perché l'apposizione del predetto limite non scatta sulla base della mera divergenza di opinioni su tematiche religiose, ma richiede che la disparità di vedute sia tale da mettere in crisi una data realtà valoriale²³.

²¹ Su tale limite, cfr. M. MANETTI, *I limiti oggettivi. (Segue): Il limite del buon costume*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero, Rapporti civili, Art. 21*, a cura di A. Pace, M. Manetti, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 2006, p. 204 ss.; A. VALASTRO, *Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, *Artt. 1-54*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, p. 465 ss.; F. GAMBINI, *Art. 21*, in *Commentario breve alla Costituzione*, 2^a ediz., a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova, Cedam, 2008, p. 166 ss.

²² Corte cost., 27 luglio 1992, n. 368, in *Giur. cost.*, 1992, p. 2935 ss., con nota di R. ORRU, *La "pubblicità" della condotta come "requisito essenziale" della nozione del buon costume ex art. 21 Cost. e come "vincolo" all'attività interpretativa dei giudici*, *ivi*, p. 3566 ss.; F. RAMACCI, *Libertà "reale" e "svalutazione" del buon costume*, *ivi*, p. 3563 ss. In dottrina, v., inoltre, diffusamente, G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, Cedam, 1984, p. 67 ss.

²³ Corte cost., 8 luglio 1975, n. 188, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1508 ss. evidenzia che il vilipendio "non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano"; costituiscono, invece, vilipendio e sono "pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dell'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato".

Considerazioni analoghe attingono l'ambito normativo di tutela del sentimento di pietà per i defunti che si estrinseca, per ciò che più interessa, nella punibilità del vilipendio di tombe (art. 408 c.p.) e di cadavere (art. 410 c.p.). Anche in questo caso, infatti, è innegabile la correlazione del ricorso a meccanismi punitivi con l'esigenza di tutelare un sentimento socialmente diffuso, qual è, segnatamente, il rispetto che si deve alla persona nella sua proiezione ultraesistenziale. In tale ipotesi soltanto in apparenza la tutela penale è incentrata sulla *res*; quest'ultima, infatti, non rileva, come tale, nella sua materialità, bensì per la sua valenza simbolica, in quanto presidio di un sentimento "universale"²⁴, che si salda al rispetto di tradizioni ancestrali e di valori etici aconfessionali, che prescindono, cioè, dall'adesione a un determinato credo religioso.

Com'è evidente, pur nella loro trasfigurazione superindividuale, *religio* e *pietas* non smarriscono il legame con la persona²⁵; essi, in particolare, in quanto espressione di stati affettivi che attecchiscono nel profondo dell'animo umano, condividono la medesima matrice intimistica della libertà espressiva. È, dunque, uno scontro tra pari libertà morali quello che il vilipendio è chiamato, in questi casi, non senza difficoltà, a governare ed è qui, pertanto, che il bilanciamento tra opposti – ma paritari – interessi gioca un ruolo fondamentale.

3.2. Vilipendio e "simboli"

Su una linea diametralmente opposta si pongono, invece, le fattispecie che, attraverso la minaccia della sanzione penale, mirano a presidiare l'apparato organizzativo statale e gli elementi che ne attestano la riconoscibilità sul piano politico (artt. 290-292 c.p.). Il disprezzo delle istituzioni sembra assurgere qui, infatti, a disvalore in sé, indipendentemente dal fatto che al simbolo colpito (Repubblica, istituzioni costituzionali, forze armate, Nazione italiana, bandiera, emblemi dello Stato) sia effettivamente associato un comune sentire.

Il dato si evince chiaramente dall'oggetto su cui cade la tutela penale. A venire in rilievo, infatti, sono, segnatamente, entità "impersonali", quali gli organi statali, considerati "nella loro esistenza soggettiva" e per la loro "qualità e dignità, astrazione fatta dall'effettivo esercizio della funzione"²⁶, nonché elementi di pretesa unificazione spirituale di un popolo, i quali, in realtà, a ben guardare, o non trovano – come nel caso della nazione italiana – un avvallo costituzionalmente significati-

²⁴ Così, G. FIANDACA, *Pietà dei defunti (delitti contro la)*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, Treccani, 1990, p. 1.

²⁵ F. BACCO, *Dalla dignità all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici*, in *Quad. cost.*, 2013, p. 824.

²⁶ G. MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 79-80.

vo²⁷, oppure, comunque, prescindono – si pensi, ad esempio, alla bandiera – da ogni verifica di affezione in concreto²⁸.

Indubbiamente, le fattispecie in esame riflettono il portato della particolare concezione dello Stato – quella fascista – invalsa all’epoca del varo dell’attuale codice penale²⁹, protesa, come noto, a instillare e rinsaldare, anche attraverso il sistema penale, una vera e propria coscienza nazionale³⁰. Con il codice Rocco, invece, si sviluppa fino al parossismo quell’ansia agglutinante di cui si è fatto portatore, già nel periodo post-unitario, il codice penale liberale del 1889³¹, segnata-mente attraverso l’incriminazione del vilipendio del Parlamento e delle istituzioni costituzionali (artt. 123 e 126 c.p. Zanardelli), fattispecie che – come non si è mancato di rilevare – contribuivano ad “imporre artificialmente una sorta di culto dell’apparato statale sottraendone l’alta forza morale all’urto delle opinioni contrarie”³². Ebbene, siffatta tendenza diventa ancora più manifesta nel nuovo codice, come sembra attestare, infatti, non solo l’inserimento di referenti terminologici prima sconosciuti (emblematico è il *novum* dell’art. 291 c.p. che si richiama alla “nazione”), ma, più in generale, tutta la classe dei delitti ricompresi sotto la comune cornice della “personalità dello Stato” – sostitutiva del precedente richiamo alla “sicurezza” – non a torto considerata alla stregua di una “metafora volta ad esprimere, in forma mistificata [...] l’idea di una volontà politica supe-

²⁷ T. PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del titolo I, libro II c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 40 rileva che “la Costituzione si riferisce alla ‘Nazione’ (non individuata come italiana) soltanto come matrice del ‘patrimonio storico e artistico’ che la Repubblica tutela (art. 9, 2° comma, Cost.), mentre non si rinviene in essa alcuna traccia di una eventuale, peculiare dignità della nazione italiana rispetto alle altre nazioni”; anzi, non manca nel testo costituzionale la valorizzazione delle minoranze, attraverso l’“enunciazione particolarmente vasta e minuziosa del principio di uguaglianza (art. 3, 1° comma, Cost.)”, nonché la specifica tutela apprestata dall’art. 6 Cost. Cfr., altresì, ID., *Stato (reati contro la personalità dello)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 830.

²⁸ Ad attestazione di ciò si consideri che la giurisprudenza ha ritenuto configurabile il vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.) pure in assenza della *res*, per il valore simbolico da essa rivestito, come, peraltro, riconosciuto implicitamente già da Corte cost., 23 novembre 2000, n. 531, in *Giur. cost.*, 2000, p. 4165 ss.; così, Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 2003, n. 48902, Galli, in *Ced. rv.* 226460, con nota di R. PASCARELLI, *Vilipendio alla bandiera: configurabile anche in assenza della res*, in *Ind. pen.*, 2005, p. 689 ss., nonché ID., 4 maggio 2011, n. 23690, Klotz, in *Ced. rv.* 250445, riguardante un manifesto di propaganda politica in cui era raffigurata una scopa di saggina che spazzava via la bandiera italiana. In dottrina, cfr., altresì, F. GIUNTA, *Verso un rinnovato romanticismo penale? I reati in materia di religione e il problema della tutela dei sentimenti*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, p. 1556.

²⁹ F. DEAN, *Personalità interna dello Stato (delitti contro la)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, Utet, 1968, p. 1099.

³⁰ *Amplius*, cfr. G. MARCONI, *I delitti contro la personalità dello Stato*, cit., p. 180 ss.

³¹ R. MESSINA, *Introduzione allo studio dei delitti contro la personalità interna dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 57.

³² G. MARCONI, *I delitti contro la personalità dello Stato*, cit., p. 146.

riore contraddetta da comportamenti essenzialmente concepiti come sintomi di disobbedienza”³³.

Com'è evidente, nelle ipotesi prese in considerazione, la tutela penale non mira a salvaguardare l'affezione per la Patria, quale sentimento diffuso e pienamente riconoscibile nella sua identità, ma è essa stessa, piuttosto, strumento di affermazione e di emersione di tale dimensione valoriale. Rispetto alle previsioni incriminatrici anzidette, invero, il patriottismo, non assurge a valore esistente da assicurare e proteggere, bensì si configura alla stregua di una idealità verso cui tendere³⁴.

Difficile non vedere qui il retaggio di un lontano passato. Se, infatti, la limitazione della libertà espressiva poteva rinvenire una qualche giustificazione in correlazione alle finalità etiche di uno stato autoritario, continuare oggi a riconoscerne la soccombenza o, comunque, la forte compressione in tale settore rischia di minare alla base la quintessenza della democrazia che è, invero, l'aperto confronto dialettico, anche con le istituzioni.

Ben si comprende allora la necessità – sottolineata da attenta dottrina³⁵ – di interpretare il vilipendio “in modo da salvaguardare la sostanza della libertà, anche nella valenza critica che ne costituisce il tratto politicamente essenziale”, tanto più che, rispetto a questi casi, la dimensione assiologica che pure non si manca di evocare³⁶, assume, in realtà, come si è visto, contorni assai evanescenti.

3.3. Vilipendio e “persone”

Rispetto alle considerazioni fin qui svolte, si tratta di capire se e in che termini venga ad assumere una sua specificità la tutela apprestata alla “persona” del Capo dello Stato dall'art. 278 c.p.

Uno spazio autonomo per tale fattispecie incriminatrice parrebbe, in effetti, essere ritagliato da quella voce dottrinale che, pur nell'ambito di una critica serrata indirizzata alle fattispecie di vilipendio politico, riconosce l'irrinunciabilità della punibilità delle offese al Presidente della Repubblica in ragione del “sistema di

³³ Così, T. PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici*, cit., p. 11.

³⁴ Chiare, in tal senso, già le parole di G. MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 82, il quale, a proposito della “nazione”, osservava che si trattava di un concetto “storico-politico”, presupposto “di un certo tipo di Stato qual è lo Stato nazionale uscito dal travaglio politico del secolo XIX; più che una realtà [...] è una volontà, una tendenza, una esigenza ideale”.

³⁵ D. PULITANO, *Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico (articolo 21 Cost.)*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli, Esi, 2006, pp. 247-248.

³⁶ Il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni vengono annoverati quali valori costituzionalmente protetti che implicitamente limitano la libertà di manifestazione del pensiero; *ex plurimis*, in tema di vilipendio della bandiera, cfr. Cass. pen., sez. I, 14 giugno 1988, n. 6822, Paris, in *Ced. rev.* 181275, nonché ID., 15 giugno 2007, n. 25523, Bossi, in *Ced. rev.* 237179.

tutela differenziato dell'onore individuale, in rapporto alla qualifica³⁷, previsto nel nostro ordinamento. La sopravvivenza del delitto in esame sarebbe correlata, in altri termini, a quella dell'oltraggio, articolato, oggi, nella triplice configurazione dell'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-*bis* c.p.), a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.) e a magistrato in udienza (art. 343 c.p.), che compartiscono con l'art. 278 c.p. la medesima condotta incriminatrice, ossia l'offesa dell'onore o del prestigio delle figure anzidette. In siffatto contesto l'offesa al Presidente della Repubblica si connoterebbe, addirittura, per un *quid pluris* – l'“eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione che ha riguardo, direttamente, alla prima carica istituzionale dello Stato italiano” – che confermerebbe, pertanto, l'opportunità di una tutela autonoma³⁸.

Per quanto suggestiva, l'impostazione summenzionata stempera nel rapporto tra fattispecie la problematicità della punibilità degli insulti al Capo dello Stato, la quale determina, di riflesso, una contrazione della libertà di manifestazione del pensiero. A ben guardare, sotto questo profilo, la previsione delittuosa disciplinata dall'art. 278 c.p. non si differenzia in modo significativo dalle ipotesi di vilipendio politico in precedenza analizzate. Si è osservato, infatti, che la ragione della collocazione sistematica della norma tra i delitti contro la personalità dello Stato “deve ricercarsi nella volontà di impedire il pericolo politico, che proverebbe dal discredito, in cui si lasciasse cadere il Presidente della Repubblica³⁹”; la *voluntas* legislativa andrebbe ricercata, in pratica, nel fatto che “se la severità particolare della pena non ponesse ai ribelli, ai maldicenti, ai villani, ai pettegoli, ecc., un bavaglio più resistente di quello apprestato dalle sanzioni dei correlativi reati comuni, a poco a poco, l'istituzione, la dignità, la funzione, di cui si tratta, perderebbero ogni prestigio nel popolo, si troverebbero malsicure e indebolite, con pericolo per l'attuale costituzione dello Stato⁴⁰”. A riecheggiare qui, in fondo, è la medesima *ratio* di tutela ravvisata a fondamento dell'antecedente art. 122 del codice Zanardelli, volto a punire, nei riguardi del sovrano, “il rispetto, il decoro, la maestà della istituzione [...] anche contro i più piccoli attacchi, che, se ripetuti impunemente, potrebbero scemare quel prestigio che è indispensabile, in una monarchia specialmente, in chi [...] deve essere la rappresentanza visibile, tangi-

³⁷ T. PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici*, cit., pp. 39-40.

³⁸ Sul punto, cfr. Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 1996, n. 3069, Barone, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1377 (s.m.) e, per esteso, in *DeJure*, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e di oltraggio a pubblico ufficiale.

³⁹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 448; analogamente cfr. E. GALLO, E. MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, cit., p. 214, secondo cui “poiché la malevolenza dei denigratori per temperamento o per mestiere non conosce remore, è opportuno tentare di moderare il malvezzo di un inutile e ingiusto discredito attraverso l'ammonimento della norma penale”.

⁴⁰ Così, ancora, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 448.

bile e brillante del potere”⁴¹. Nel caso dell’art. 278 c.p., l’oggetto della tutela penale si radicherebbe, dunque, nel senso dell’appartenenza statale che si esprimerebbe proprio attraverso l’identificazione con la figura presidenziale, il cui prestigio, conseguentemente, non può, né deve, essere messo in discussione.

Se ciò poteva avere una qualche valenza rispetto all’epoca storica in cui è stato varato l’attuale codice penale, assai difficilmente essa può dirsi attuale nell’evoluzione che ha progressivamente subito l’ordinamento costituzionale, sempre più caratterizzato da spinte centrifughe, non solo nell’assetto interno, attraverso la decentralizzazione dei poteri, ma anche all’esterno, in ragione della continua erosione degli spazi di sovranità nazionale ad opera della sovrastruttura dell’Unione europea, tendenze, queste, ora specificamente riconosciute dalla Costituzione (art. 117 Cost.).

Anche l’apertura – per la verità rimasta isolata – della giurisprudenza verso l’identificazione, per le offese al Presidente della Repubblica, di un bene giuridico diverso dal prestigio dell’istituzione, si rivela, in realtà, come uno schema di facciata. Si è sostenuto, infatti, che nella norma dell’art. 278 c.p. sarebbe riconoscibile la finalità di assicurare “la serenità dello svolgimento delle funzioni” connesse alla carica presidenziale⁴². Per questa via si è cercato, dunque, di incardinare la tutela penale del vilipendio al Capo dello Stato su un bene più tangibile dell’astratto riferimento al prestigio, con ciò avvicinando la fattispecie in esame all’oltraggio. Sennonché, riferita alla figura del Presidente della Repubblica, l’assicurazione dell’imperturbato svolgimento del suo *officium* denota una formula vuota, in assenza di quelle specifiche connotazioni strutturali rinvenibili, segnatamente, nell’oltraggio, quali la pubblicità dell’offesa, nonché l’attualità dell’esercizio delle funzioni e che pure si riscontrano, in altri ordinamenti stranieri⁴³, nella configurazione di analoghe autonome fattispecie.

⁴¹ AA.VV., *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d’Italia*, a cura di P. Cogliolo, vol. II, parte I, Milano, Vallardi, 1895, p. 190.

⁴² In questa direzione si è orientata Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2004, n. 12625, Liori, in *Foro it.*, 2004, II, c. 492 ss., relativa alla pubblicazione sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 10 maggio 1998 di un articolo (“Ma chi può sapere se non lui?”), nel quale, a commento di un intervento del Presidente Oscar Luigi Scalfaro ad una cerimonia commemorativa di Aldo Moro, si apostrofava il Capo dello Stato come “antipatico” e con espressioni – per come riportate dai giudici di legittimità – quali “l’averne detta ‘una delle sue’, il lanciare messaggi mafiosi, il ‘non stare a fare nulla nel posto occupato’, l’insinuazione della sua responsabilità morale della morte di Aldo Moro”.

⁴³ Si consideri, a titolo esemplificativo, in Germania, l’art. 90, *Abs.* 1, StGB (“chiunque pubblicamente, in una adunanza o tramite la diffusione di scritti, vilipende il Presidente Federale è punito con la pena della reclusione da tre mesi a cinque anni”); in Grecia, l’art. 168, par. 2, c.p. (“chiunque offende l’onore del Presidente della Repubblica o di chi esercita i poteri del Presidente della Repubblica, o lo diffama pubblicamente o in sua presenza è punito con la pena della reclusione non inferiore a tre mesi”), fermo restando che, in base al successivo par. 3, “il reato non può essere perseguito decorso un lasso di tempo di sei mesi”; in Polonia, l’art. 135, par. 2, c.p. (“chiunque pubbli-

4. *Un esercizio di stile: il carattere “dissacrante” della satira sotto la lente della Convenzione europea*

C'è un punto, in particolare, intorno al quale sembrano annodarsi i fili della matassa: si tratta dell'apprezzamento valutativo espresso nelle forme della satira, ambito rispetto al quale, infatti, durano fatica a trovare applicazione gli ordinari criteri che, per il tramite del diritto di cronaca e di critica, consentono di bilanciare, secondo l'opinione prevalente, in modo equilibrato, le opposte esigenze della libertà di manifestazione del pensiero e della tutela dell'onore.

La satira, invero, prescinde dalla verità del fatto; essa, piuttosto, è ancorata al ruolo che riveste la persona che costituisce il bersaglio di scherni e allusioni ironiche o umoristiche. Difficile poi dire che possa applicarsi a tale modalità espressiva il requisito della continenza, posto che, ontologicamente, le manifestazioni satiriche si avvalgono di un linguaggio pungente, non di rado affine al turpiloquio, nonché di associazioni di idee che possono avere implicazioni anche volgari.

In tensione soprattutto con il delitto di diffamazione si è osservato che la satira, pur sottratta agli usuali schemi razionali di verifica critica, nondimeno sottostà, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, al rispetto dei valori fondamentali, che, dunque, non possono essere superati esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo⁴⁴. All'evidenza, l'identificazione di tale limite è strettamente connesso al bene giuridico dell'onore individuale che presidia, difatti, la fattispecie sopra richiamata; esso stride, però, con la struttura dell'art. 278 c.p. in esame, che, come si è detto, surclassa la reputazione della per-

camente offende il Presidente della Repubblica polacca è punito con la pena della reclusione fino a tre anni”), norma, peraltro, di recente ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. la sentenza della Corte costituzionale polacca del 6 luglio 2011, consultabile, in lingua inglese, al link http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/omowienia/P_12_09_en.pdf); in Portogallo, l'art. 328 c.p. che, in relazione all'ingiuria e alla diffamazione prevista dal primo comma (“Chiunque ingiuria o diffama il Presidente della Repubblica o chi a norma della Costituzione lo sostituisce è punito con la pena della reclusione fino a tre anni o con la multa”), valorizza, al secondo comma, il requisito della pubblicità come circostanza aggravante (“Se l'ingiuria o la diffamazione sono fatte mediante parole profferite pubblicamente, la pubblicazione di scritti o disegni, o con qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione al pubblico, l'agente è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a sessanta giorni”); in Slovenia, l'art. 163, par. 1, c.p., collocato – vale la pena segnalarlo – tra i delitti comuni “contro l'onore e la reputazione” (“Chiunque commette pubblicamente i reati di cui agli articoli da 158 a 162 di questo codice [ingiuria, diffamazione, calunnia] contro la Repubblica di Slovenia o contro il Presidente della Repubblica in relazione allo svolgimento delle sue funzioni è punito con la pena pecuniaria o con la pena della reclusione fino a un anno”).

⁴⁴ Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2013, n. 37706, P.C. in proc. Rumiz, in *Ced* rv. 257255; ID., 12 ottobre 2004, n. 42643, Giuliani, in *Ced* rv. 230066; ID., 2 dicembre 1999, n. 2128, Vespa, in *Ced* rv. 215475; ID., 20 ottobre 1998, n. 13563, Senesi, in *Ced* rv. 212994. *Amplius*, in dottrina, A. PACE, *I singoli limiti oggettivi: il limite dell'onore e della reputazione. Il problema della satira. Il diritto all'identità personale. Il diritto all'oblio*, in *Commentario della Costituzione*, cit., pp. 123-127.

sona fisica in favore del prestigio istituzionale, cui, pertanto, va rapportata la liceità della manifestazione satirica.

L'aspetto è stato attenzionato, di recente, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione ad una previsione incriminatrice parzialmente assimilabile a quella interna dell'offesa al Presidente della Repubblica. Il riferimento è, segnatamente, al delitto di "*offense au Président de la République*", punito in Francia, all'epoca dei fatti di causa, dall'art. 26 della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa⁴⁵, e in virtù del quale un cittadino era stato condannato, alla simbolica pena della multa di trenta euro, per aver sollevato, durante il passaggio del corteo presidenziale nella città di Laval, un cartello sul quale appariva la scritta "*Casse toi pov'con!*" (traducibile come "fottiti, povero idiota!")⁴⁶. I giudici europei, in particolare, non hanno esitato a qualificare detta condotta come una critica espressa "nelle modalità dell'impertinenza satirica"⁴⁷; la frase, invero, proveniente da un soggetto con un passato di attivista politico, riprendeva le parole – che avevano avuto un'amplissima risonanza mediatica, anche in chiave umoristica – dello stesso presidente francese Nicholas Sarkozy, il quale, in questi termini, si era rivolto poco tempo prima, in occasione della visita al Salone dell'Agricoltura, ad un agricoltore che si era rifiutato di stringergli la mano.

La vicenda ha offerto alla Corte di Strasburgo l'abbrivio per richiamare la sua pregressa giurisprudenza in materia, orientata ad un atteggiamento prudenziale quando si tratta di accertare l'ingerenza dell'autorità pubblica nella libertà di espressione assicurata dall'art. 10 CEDU e, segnatamente, nel diritto ad esprimersi per mezzo della satira, che "per l'esagerazione e la deformazione della realtà che la caratterizzano, mira naturalmente a provocare e agitare"⁴⁸.

Nello specifico, in conformità ai limiti posti dal § 2 dell'art. 10 CEDU, detta ingerenza è consentita soltanto se "prevista dalla legge" e se "necessaria" nel contesto di una società democratica per attendere il legittimo obiettivo perseguito. Il riferimento, secondo la peculiare lettura datane in sede europea, allude alla rispondenza della limitazione della libertà espressiva ad un "bisogno sociale imperativo" ("*besoin social impérieux*"), il cui apprezzamento, in ultima istanza, spetta alla

⁴⁵ La fattispecie incriminatrice è stata abrogata dall'art. 21 della legge 5 agosto 2013, n. 211, recante "diverse disposizioni di modifica nel campo della giustizia in esecuzione del diritto dell'Unione europea e degli impegni internazionali della Francia".

⁴⁶ Così, I. GITTARDI, *Vilipendio al Presidente della Repubblica e libertà di espressione alla luce della Convenzione europea*, in www.penalecontemporaneo.it, 19 giugno 2013, p. 1.

⁴⁷ Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, in <http://budoc.echr.coe.int>, § 60.

⁴⁸ Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, cit., § 60; cfr., altresì, ID., sez. II, 20 ottobre 2009, Alves da Silva c. Portogallo, in <http://budoc.echr.coe.int>, § 27; ID., sez. I, 25 gennaio 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, *ivi*, § 33.

Corte di Strasburgo, che deve verificarne, altresì, la “proporzionalità” rispetto allo scopo⁴⁹.

È proprio sulla scorta di tali parametri che, nel caso in esame, la Corte europea è pervenuta a riconoscere la violazione dell’art. 10 CEDU, atteso che – come rilevato espressamente – “sanzionare penalmente comportamenti come quello che ha avuto il ricorrente può avere effetti dissuasivi sugli interventi satirici che riguardano soggetti pubblici”, i quali, nondimeno, “svolgono un ruolo molto importante nel libero dibattito delle questioni di interesse generale senza cui non vi è alcuna società democratica”⁵⁰. Nella specie, dunque, “il ricorso alla sanzione penale da parte delle autorità competenti”, non solo risultava “sproporzionato rispetto allo scopo perseguito”, ma “neppure era [da ritenersi] necessario in una società democratica”⁵¹.

Com’è evidente, i giudici di Strasburgo non hanno puntato direttamente il dito sulla compatibilità convenzionale della contestata norma francese, pur mettendone di fatto in discussione il fondamento punitivo. La decisione europea – è noto – ha carattere “particolare”, in quanto concerne la violazione della Convenzione che il ricorrente assume essersi verificata nel caso concreto. È in relazione a tale implicito assunto, dunque, che la Corte ha avuto buon gioco nell’affermare, sulla base di rilievi più o meno condivisibili, che non risultava necessario verificare la conformità alla Convenzione della qualificazione penale francese, poiché essa “non ha prodotto alcun effetto particolare” sul ricorrente – che, difatti, avendo formulato un insulto al Presidente, non avrebbe potuto beneficiare né della scusante della provocazione, né dell’*exceptio veritatis* – “né ha conferito privilegi al Capo dello Stato rispetto al diritto di informazione e di espressione di opinioni a suo riguardo”⁵².

Così intesa, si riduce l’apparente distanza tra la pronuncia in esame e quella che ha dato àdito al più coraggioso intervento della Corte di Strasburgo nell’*affaire* Colombani⁵³, i cui principi sono stati pure evocati nella *dissenting opinion* di uno dei giudici europei⁵⁴. Detta pronuncia, invero, si è spinta a soste-

⁴⁹ Corte eur. dir. uomo, sez. II, 7 novembre 2006, Mamère c. France, in <http://budoc.echr.coe.int>, § 19.

⁵⁰ Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, cit., § 61 e, ugualmente, ID., sez. II, 20 ottobre 2009, Alves da Silva c. Portogallo, cit., § 29.

⁵¹ Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, cit., § 62.

⁵² Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, cit., § 55.

⁵³ Corte eur. dir. uomo, sez. II, 25 giugno 2002, Colombani e altri c. Francia, in <http://budoc.echr.coe.int>.

⁵⁴ Si tratta dell’opinione del giudice Ann Power-Forde nella citata vicenda *Eon c. Francia*, la quale, oltre a non concordare – analogamente al giudice Ganna Yudkivska – sul mancato riconoscimento di un indennizzo al ricorrente (la Corte aveva ritenuto di per sé sufficiente, quale equa soddisfazione, la constatazione della violazione), ha rilevato che, nella specie, si sarebbero dovuti

nera, senza mezzi termini, il carattere privilegiato, “inconciliabile con la prassi e le concezioni politiche odierne”, di altra norma francese – il delitto di “*offense publique à chef d’Etat étranger*” previsto dall’art. 6 della legge 29 luglio 1881 – in ragione delle peculiarità del caso concreto⁵⁵, posto che la violazione imputata non aveva permesso ai ricorrenti di dimostrare la verità delle allegazioni riportate in un articolo ritenuto offensivo nei confronti del re del Marocco.

Al di là delle specificità giurisprudenziali appena evidenziate, un dato resta, comunque, fermo. Alla base del recente intervento europeo vi è l’ampio riconoscimento riservato nel contesto della CEDU alla libertà espressiva, segnatamente nel settore dove tale garanzia riveste la massima importanza, ossia l’ambito “dei discorsi e dei dibattiti politici”⁵⁶. Da ciò discendono significative implicazioni pratiche, *in primis* precisi limiti nell’enucleazione di fattispecie incriminatrici restrittive della critica – e della satira – politica, di cui non si può non tenere conto anche nell’interpretazione delle norme nazionali. Su tale aspetto conviene, pertanto, soffermarsi.

5. Politica e “tolleranza”

Muovendo dall’esigenza di trovare un valido punto di equilibrio con la protezione della reputazione, egualmente garantita dalla Convenzione europea, in quanto riflesso del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), la Corte di Strasburgo viene a tutelare in modo specifico le critiche rivolte ai detentori del potere politico. In considerazione della dimensione pubblica dell’agire politico, come tale inevitabilmente esposto al controllo dell’opinione pubblica⁵⁷, si richie-

applicare gli stessi principi espressi nella sentenza *Colombani*. In entrambi i casi – sostiene il giudice Power-Forde – l’obiettivo delle infrazioni penali era quello di “conferire ai capi di Stato uno *status* giuridico speciale ‘sottraendoli alle critiche solo per la loro funzione o stato’, senza considerare [l’]interesse [della critica]”; si trattava, pertanto, di un “privilegio” inconciliabile “con la prassi e le concezioni politiche di oggi”, per cui “quale che sia l’interesse evidente, per ogni Stato, di assicurare il rispetto del suo capo o mantenere relazioni amichevoli con i leader di altri paesi, ‘questo privilegio oltrepassa ciò che è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo’”, non rispondendo “ad alcun ‘bisogno sociale imperativo’ suscettibile di giustificare una tale restrizione”.

⁵⁵ Corte eur. dir. uomo, sez. II, 25 giugno 2002, *Colombani* e altri c. Francia, cit., §§ 68-69.

⁵⁶ Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, *Eon* c. Francia, cit., § 59; cfr. altresì, *ID.*, 23 aprile 1992, *Castells* c. Spagna, in <http://hudoc.echr.coe.int>, § 42.

⁵⁷ Si è osservato, in particolare, che “i limiti alla critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico, preso di mira per questa qualità, piuttosto che nei confronti di un privato: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente a un attento controllo delle sue azioni sia da parte dei giornalisti, sia da parte di tutti i cittadini”; così, *ex plurimis*, Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, *Eon* c. Francia, cit., § 59; *ID.*, sez. plen., 8 luglio 1986, *Lingens* c. Austria, in <http://hudoc.echr.coe.int>, § 42.

de, infatti, ai soggetti che operano in tale ambito una maggiore “tolleranza”⁵⁸, specialmente a fronte dell’esteriorizzazione di dichiarazioni che, di per sé, sono suscettibili di determinare critiche⁵⁹.

L’assunto si riflette sul piano del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, posto che – come non si è mancato di rilevare – la reputazione del politico deve essere adeguatamente contemperata con l’interesse alla libera discussione su questioni politiche, nel senso che le stesse eccezioni alla libertà di manifestazione del pensiero, necessariamente, abbisognano di essere interpretate restrittivamente⁶⁰. In questa prospettiva, in particolare, l’esigenza di proteggere la reputazione del Capo dello Stato non potrebbe mai giustificare – ad avviso dei giudici europei – il conferimento a quest’ultimo di un privilegio o di una tutela speciale rispetto al diritto di informazione e di manifestazione di opinioni sul suo conto⁶¹.

Sulla scorta di tale *acquis*, non sono mancate sollecitazioni dirette ad una radicale revisione della fattispecie che incrimina, nell’ordinamento interno, le offese all’onore e al prestigio del Capo dello Stato⁶², peraltro fatte proprie anche da alcune recenti proposte di modifica legislativa ad oggi in discussione, orientate, in

⁵⁸ Cfr., Corte eur. dir. uomo, sez. I, 27 maggio 2004, *Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonia*, § 40; ID., sez. IV, 28 settembre 2000, *Lopes Gomes da Silva c. Portogallo*, § 30, entrambe consultabili sul sito <http://budoc.echr.coe.int>, nonché ID., sez. plen., 8 luglio 1986, *Lingens c. Austria*, cit., § 42.

⁵⁹ Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 26 giugno 2007, *Artun e Gvener c. Turchia*, in <http://budoc.echr.coe.int>, § 26.

⁶⁰ Così, ancora, Corte eur. dir. uomo, sez. plen., 8 luglio 1986, *Lingens c. Austria*, cit., § 42.

⁶¹ Cfr., specificamente, Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 26 giugno 2007, *Artun e Gvener c. Turchia*, cit., § 31, che, nel riconoscere la violazione dell’art. 10 CEDU da parte dell’art. 158 del codice penale turco, vigente all’epoca dei fatti e che puniva le offese al Presidente della Repubblica, ha ritenuto applicabili i medesimi principi di diritto del citato *affaire Colombani*, in quanto ciò che è stato ivi affermato con riferimento ai capi di Stato stranieri “vale a maggior ragione quando si tratta dell’interesse di uno Stato a proteggere la reputazione del proprio capo”. Cfr., altresì, Corte eur. dir. uomo, sez. III, 15 marzo 2011, *Mondragon c. Spagna*, in <http://budoc.echr.coe.int>, §§ 55-56, che, in relazione all’art. 490, comma 3, del codice penale spagnolo, concernente l’incriminazione delle offese al re, ha operato un’ulteriore estensione di tali principi pure nel caso di una monarchia, come quella spagnola, dove il re occupa un ruolo del tutto peculiare; si è osservato, infatti che “la circostanza che il re rivesta una posizione di neutralità nel dibattito politico, una posizione di arbitro e di simbolo dell’Unità dello Stato, non può metterlo al riparo da ogni critica nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali o – come nel caso di specie – in quanto rappresentante dello Stato, che egli simboleggia, soprattutto da parte di quanti contestano legittimamente le strutture costituzionali dello Stato, compreso il suo regime monarchico”.

⁶² Cfr., al riguardo, i §§ 44-47 del parere della “Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto” (c.d. Commissione di Venezia) sulla legislazione italiana relativa alla diffamazione (n. 715/2013), adottato nel corso della 97ª sessione plenaria tenutasi a Venezia il 6 e 7 dicembre 2013, nonché la copiosa giurisprudenza ivi richiamata; il documento è consultabile al link [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2013\)038-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)038-e).

alcuni casi, verso l'abrogazione del delitto⁶³, in altri casi a mitigarne il trattamento sanzionatorio, invero rigoroso, posto che si prevede la reclusione fino a cinque anni (cfr., *infra*, § 6)⁶⁴.

Quale sarà la sorte dell'art. 278 c.p., è, comunque, innegabile che l'elaborazione giurisprudenziale di matrice sovranazionale finisce, di fatto, per condizionarne l'interpretazione entro i confini interni. Sotto questo profilo si rivela interessante la soluzione praticata in una recente pronuncia di merito che, proprio valorizzando la giurisprudenza maturata sull'art. 10, § 2, CEDU, piuttosto che invocare la scriminante dell'esercizio del diritto *ex art.* 51 c.p., ha ritenuto di dover propendere per una "valutazione unitaria" della condotta offensiva dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica, che non releghi l'espressione del pensiero politico "ad una categoria meramente accidentale", a meno di non voler dare spazio a contraddizioni nell'ordinamento; invero – si è osservato – "la finalità politica dell'espressione complessiva che contiene l'offesa non può [...] essere penalmente stigmatizzata dall'ordinamento [...] che, per la sua essenza democratica, non può far altro che riconoscere la libertà di manifestazione del pensiero e, in principal modo, del pensiero politico"⁶⁵.

⁶³ Così il disegno di legge n. S. 667 ("Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"), di iniziativa del senatore Lello Ciampolillo e altri (M5S), presentato al Senato il 17 maggio 2013; il disegno di legge n. S. 1421 ("Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"), di iniziativa del senatore Maurizio Gasparri (FI-PDL), presentato al Senato il 1° aprile 2014, nonché la proposta di legge n. C. 2544 ("Abrogazione dell'articolo 278 e modifica all'art. 595 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"), di iniziativa dell'onorevole Ignazio Larussa (FDI-AN), presentata alla Camera il 15 luglio 2014. Merita segnalare che nella direzione dell'abrogazione si sono orientati anche altri Stati europei; oltre alla Francia (cfr. *retro*, nt. 45), già nel 1998, nella Repubblica ceca, è stata abrogata la previsione incriminatrice della diffamazione del Presidente della Repubblica; in Slovacchia la legge n. 421/2002 ha abrogato l'art. 103 c.p., che incriminava, con la pena della reclusione fino a due anni, la "diffamazione pubblica del Presidente della Repubblica"; a Cipro, la legge n. 84(I)/2003 ha abrogato l'art. 46A c.p. che incriminava, con la reclusione fino a tre anni, l'offesa all'onore del capo dello Stato; da ultimo, la legge n. 23/2012 ha abrogato in Albania – paese candidato all'ingresso nell'Unione europea – l'art. 241 c.p. che incriminava, con la pena pecuniaria o la reclusione fino a tre anni, "l'ingiuria intenzionale nei confronti del Presidente della Repubblica".

⁶⁴ Si veda, al riguardo, la proposta di legge n. C. 1030 ("Modifica dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"), di iniziativa dell'onorevole Sergio Boccadutri e altri (SEL), presentata alla Camera il 22 maggio 2013.

⁶⁵ Trib. Rovigo, G.U.P. dott. Pietro Mondaini, 3 giugno 2014, n. 157, inedita, relativa all'offesa rivolta al Presidente Giorgio Napolitano ("noi i sacrifici li stiamo già facendo perché non abbiamo scelta, capito testa di c***o?"), inserita in un "tread" su un *social network* (Facebook), la quale prendeva le mosse da una precedente dichiarazione del Capo dello Stato con cui si richiamava tutti al sacrificio per uscire dall'attuale crisi economica, e rispetto alla quale, secondo il giudice, l'imputata aveva inteso esprimere il proprio disappunto, non potendosi certamente ritenere la sua

Nella prospettiva, in esame, dunque, dovrebbe attribuirsi rilevanza penale unicamente “a tutti quei fatti di vilipendio che sono avulsi da ogni rapporto finalistico (o, se vogliamo, funzionale) con la manifestazione del pensiero politico di ciascun cittadino”; per converso, l’operatività della fattispecie di cui all’art. 278 c.p. dovrebbe essere relegata “a quei fatti che si pongono solo come contrasto aprioristico, immotivato (ivi compresa la presenza di motivazioni solo formali e irrilevanti politicamente) e, quindi, sostanzialmente, eversivo delle istituzioni che non consentono di individuarvi alcun valore democratico”⁶⁶.

L’idea di “tolleranza” ampiamente propugnata dai giudici di Strasburgo – merita peraltro sottolineare – non è del tutto sconosciuta ai giudici interni. Detto criterio, invero, compare espressamente proprio in una delle prime pronunce intervenute a seguito dell’allineamento dell’art. 278 c.p. all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e riguardante una delle vicende più eclatanti di applicazione del delitto in esame. Ci si riferisce alla pubblicazione sul settimanale “Candido”, di una vignetta dal titolo “Al Quirinale”, la quale raffigurava – con la sottostante didascalia “I corazzieri” – due filari di bottiglie di vino di marca “Nebbiolo” con lo stemma e la dicitura “Poderi del Senatore Luigi Einaudi in Dogliani (Piemonte)” e, sullo sfondo, una piccola figura di uomo con bastone, che, nelle intenzioni del caricaturista (Giovannino Guareschi) avrebbe dovuto impersonificare proprio l’allora Presidente della Repubblica.

Come noto, la Cassazione ha riconosciuto un carattere offensivo alla predetta vignetta⁶⁷. Diversa, però, era stata la valutazione dei giudici di merito⁶⁸, i quali, in-

esternazione strumentale e oppositrice dell’Istituzione presidenziale (o della persona fisica che la esprime); si trattava, in altri termini, di un pensiero politico, ancorché espresso in maniera non articolata ed apodittica.

⁶⁶ Così, ancora, Trib. Rovigo, G.U.P. dott. Pietro Mondaini, 3 giugno 2014, n. 157, cit., secondo cui, alla “mera e gratuita ricusazione dell’istituzione posta a vilta” possono assimilarsi: “1) lo strumentale, arbitrario e impertinente riferimento a posizioni politiche formulate solo per dare una parvenza di pensiero politico quando il fine dell’espressione è semplicemente e solo l’esposizione a vilta dell’istituzione; 2) l’espressione di disvalori costituzionali (quali, a titolo di esempio, quelli razzisti, eversivi, sovversivi, antinazionali, etc.”.

⁶⁷ Cass. pen., sez. I, 3 marzo 1952, n. 269, Guareschi, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1952, p. 247, invero, ha rilevato che “se è lecito esporre, in relazione a dati di fatto veri, dei propri apprezzamenti, è certo, peraltro, che tali apprezzamenti non devono essere offensivi, in specie quando trattasi del Presidente della Repubblica”.

⁶⁸ Trib. Milano, 4 dicembre 1950, Guareschi e Manzoni, in *Riv. pen.*, 1951, p. 94 ss., con nota adesiva di A. BATTAGLIA, *Le offese al Capo dello Stato: offese o “lesa reverenza”?*, *ivi*, p. 103 ss., il quale non esita a sottolineare “la sconsideratezza con cui il Ministro di Grazia e di Giustizia ha concesso l’autorizzazione a procedere per un delitto di offesa al Capo dello Stato, contro un giornale *umoristico*, per una vignetta che poteva, al massimo, definirsi *irriverente*, ma che non era certo offensiva del Presidente Einaudi” (corsivi nel testo). In merito alla pronuncia anzidetta, cfr., altresì, i motivi di appello del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano (dott. Giuseppe

vero, a seguito di un ampio *excursus* sulla struttura dell'art. 278 c.p., nonché sulla rilevanza sociale dello “*ius narrandi*” in forma scherzosa, erano giunti ad una sentenza di proscioglimento (“perché il fatto non costituisce reato”). Oltre a rilevare l'inidoneità offensiva della vignetta incriminata a minare il prestigio presidenziale (che, peraltro, si riferiva ad un fatto vero, ossia ad una lecita attività produttiva dell'allora Presidente della Repubblica) e l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, i giudici milanesi hanno valorizzato, *ad abundantiam*, un terzo argomento in favore dell'assoluzione.

Si è osservato, infatti, che, nella specie, opererebbe come “causa oggettiva di giustificazione” il criterio della “tolleranza”, rimesso alla “estrema ponderata prudenza dal giudice”. Nella lettura datane dalla pronuncia milanese, in particolare, il termine assumerebbe un duplice significato. Sotto un primo profilo strettamente giuridico, invero, la tolleranza identificherebbe “una specie di consuetudine integrativa della norma penale [...] Essa varrebbe a escludere l'antigiuridicità penale escludendo cioè che possa essere considerata penalmente illecita una azione a cui dalla consuetudine è riconosciuta una facoltà giuridica (“*ius*” come “*facultas agendi*”)”. Sotto un secondo profilo non strettamente giuridico, la tolleranza potrebbe, comunque, “costituire una specie di correttivo umano all'eccessivo formalismo della legge” e servire, in tal senso “a smussare le eventuali angolosità del formalismo giuridico in relazione alla fattispecie concreta, venendo per così dire a creare quasi una specie di ‘zona di relazione intermedia’ tra i limiti della sfera di esercizio dello ‘*ius narrandi*’ in forma scherzosa e quelli della protezione penale di determinati beni giuridici (onore, prestigio)”⁶⁹.

Che i giudici di Milano avessero lo sguardo più lungo di Strasburgo?

Certo è che se si fossero seguite quelle sollecitazioni, date ora per consolidate in conformità ad input di matrice sovranazionale, probabilmente la paradossale vicenda di Giovannino Guareschi avrebbe potuto avere un epilogo differente e, magari, anche lui stesso avrebbe avuto un motivo – senz'altro ben diverso⁷⁰ – per brindare.

Giudice) e del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano (dott. Carmelo Spagnolo), entrambi pubblicati in *Riv. pen.*, 1951, rispettivamente a p. 230 ss. e p. 236 ss.

⁶⁹ Ancora Trib. Milano, 4 dicembre 1950, Guareschi e Manzoni, cit., che, comunque, in chiusura, non esita a lanciare l'invito “ad essere moderati ed avveduti nel commentare fatti del giorno sia pure sotto la veste lecita dell'umorismo e della satira, a seguire quindi un criterio di buon gusto e opportunità nel senso che è oggi più che mai opportuno che le istituzioni fondamentali della vigente Costituzione italiana siano risparmiate dagli strali”.

⁷⁰ Si allude al brindisi fatto per l'ingresso di Guareschi in carcere dal poeta Eugenio Montale, dal pittore Gianfilippo Usellini e dal dirigente della RAI Sergio Pugliese; cfr. <http://www.giovaninoguareschi.com/ta-pum/motu.htm>.

6. *Verso una riqualificazione in chiave personalistica delle offese presidenziali?*

La massimizzazione della libertà politica, anche grazie agli apporti della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ridotto drasticamente lo spazio per la repressione delle condotte offensive rivolte al Presidente della Repubblica. Resta inteso in ogni caso che, pure a salvare la fattispecie nei termini in cui si è detto, l'attuale concreta configurazione del delitto di cui all'art. 278 c.p. appare, senza dubbio, "troppo" sul piano punitivo.

La cifra della dismisura è dettata, principalmente, ma non solo, dal problema commisurativo. Di sicuro la cornice edittale, da uno a cinque anni, è indice di una gravità non del tutto coerente con le fattispecie, pure se aggravate, poste a presidio dell'onorabilità individuale (ingiuria e diffamazione), e neppure con quelle che incriminano l'oltraggio. Si tratta di una tutela smodata anche in rapporto alle diverse – e più affini – ipotesi di vilipendio politico, tutte ancorate oggi unicamente alla comminazione di una sanzione di natura pecuniaria. Senza contare, poi, che la severità del trattamento sanzionatorio ha significative ricadute di ordine pratico. Invero, i limiti edittali della previsione incriminatrice in esame consentono, a norma dell'art. 280 c.p.p., l'applicabilità di misure cautelari personali, tra cui anche la custodia cautelare in carcere, nonché, ai sensi dell'art. 381 c.p.p., l'arresto facoltativo in flagranza; ancora, per le offese al Presidente della Repubblica non è possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 168-bis* e ss. c.p.

Pure nel contesto europeo, il disposto dell'art. 278 c.p. si segnala in termini di rigidità; ad esso, infatti, sono assimilabili soltanto l'art. 299 del codice penale turco, che, nella versione modificata del 2005, riprende, per la verità, proprio la struttura della norma italiana, ivi compresa la perseguibilità del reato dietro l'autorizzazione del Ministro della giustizia, disponendo, per chi offende il Presidente della Repubblica, la pena della reclusione "da uno a quattro anni", incrementabile di un sesto se il fatto è commesso "pubblicamente", nonché talune ipotesi di "lesa maestà" ancora operative nelle attuali monarchie europee⁷¹. Non-

⁷¹ Il riferimento è, segnatamente, all'art. 111 del codice penale olandese, che sanziona l'"oltraggio doloso al re" con la pena della reclusione fino a cinque anni o con "la pena pecuniaria della quarta categoria" (cioè fino a 25.000 euro); all'art. 101, par. 2, del codice penale norvegese che, per le offese al re (o al reggente), prevede la pena della reclusione fino a cinque anni, per quanto poi il successivo art. 103 subordini la perseguibilità del reato ad un ordine del re o, comunque, al suo consenso; al capitolo 18, par. 2, del codice penale svedese, secondo cui la diffamazione e le offese al re o a un membro della famiglia reale o contro chi, in qualità di reggente, assolve le funzioni di capo dello Stato, sono punite "con la pena della reclusione fino a quattro anni, nel caso in cui la pena massima sarebbe stata altrimenti sei mesi di reclusione, e fino a sei anni di reclusione, nel caso in cui la pena sarebbe stata altrimenti superiore a sei mesi ma inferiore a quattro anni".

stante la coincidenza del limite massimo edittale (fino a cinque anni), risulta, invece, nel complesso, meno grave la norma tedesca che incrimina il “vilipendio del Presidente Federale” (“*Verunglimpfung des Bundespräsidenten*”); in questo caso, infatti, non solo la condotta offensiva risulta più circoscritta, in quanto deve essere realizzata “pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti” (“*Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften den Bundespräsidenten verunglimpft*”, art. 90, *Abs.* 1, StGB), ma è prevista, altresì, in modo espresso la possibilità per il giudice di mitigare, discrezionalmente, la pena – di regola, appunto, la reclusione da tre mesi a cinque anni – nei casi meno gravi (“*In milder schweren Fällen kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern*”, art. 90, *Abs.* 2, StGB), fermo restando che – come già ricordato – il reato in questione è perseguibile soltanto con l’autorizzazione dello stesso Presidente Federale (“*Die Tat wird nur mit Ermächtigung des Bundespräsidenten verfolgt*”, art. 90, *Abs.* 4, StGB).

Sotto questo profilo, pertanto, si possono senz’altro apprezzare gli sforzi compiuti nell’attuale legislatura, orientati a mitigare, in una prospettiva de *jure condendo*, il trattamento sanzionatorio dell’art. 278 c.p. Il riferimento è, segnatamente, al testo del disegno di legge AA. SS. n. 667 e n. 1421-A varato, di recente, dalla Commissione giustizia del Senato, il quale ha rivisto – apportandovi significative modifiche in sede emendativa – l’originario impianto di due iniziative legislative (A.S. n. 667 a firma del senatore Lello Ciampolillo, presentato il 17 maggio 2013 e A.S. n. 1421 a firma del senatore Maurizio Gasparri, presentato il 1° aprile 2014), formalmente distinte, ma, in realtà, identiche nel contenuto, posto che entrambe prevedevano un intervento di riforma consistente nella sola *abolitio criminis*⁷².

Il testo normativo in questione, invece, si è mosso in una direzione diversa. Invero, collegandosi idealmente agli interventi già operati dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85 sulle ipotesi di vilipendio, ha previsto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (multa da euro 5.000 a 20.000 euro), pur senza rinunciare del tutto ad essa. La sanzione detentiva, infatti, torna in auge se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato⁷³, ma con un compasso edittale inferiore di quello attuale, in quanto essa passa, nel suo limite massimo, da cinque a due anni e, nel suo limite minimo, da un anno a quindici giorni (ai sensi dell’art. 23 c.p.)⁷⁴.

⁷² Il testo del citato disegno di legge è reperibile al link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/-BGT/00826231.pdf>.

⁷³ Sulle problematicità di tale concetto, cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *Delitti contro la persona*, 4ª ediz., Padova, Cedam, 2011, p. 213 ss.

⁷⁴ Nelle more della pubblicazione del presente lavoro, il disegno di legge AA. SS. n. 667 e n. 1421-A è stato approvato dal Senato il 4 giugno 2015 e trasmesso per l’esame all’altro ramo del Parlamento; cfr. http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0031670.pdf. Il testo adottato dal Senato si avvicina, in parte, a quello di un’altra iniziativa legislativa; si tratta della citata proposta di legge n. C. 1030, presentata alla Camera dall’onorevole Sergio Boccadutri il 22 maggio

Nessun intervento di modifica, però, è stato correlativamente effettuato sul disposto dell'art. 313 c.p. Conseguentemente, anche a seguito dell'eventuale riforma del delitto in esame, il Presidente della Repubblica, a fronte di offese a lui rivolte, continuerebbe a "subire" il processo penale, non potendo interferire nel meccanismo dell'autorizzazione all'autorità giudiziaria ad esercitare l'azione penale che si risolve, in pratica, in una valutazione discrezionale dell'interesse leso preliminare a quella che sarà compiuta in sede giurisdizionale. L'apprezzamento in questione, invero, è riservato all'esecutivo e, quindi, alla decisione politica della maggioranza, cui spetta, infatti, stabilire insindacabilmente se calare o meno l'arbitro *super partes* istituzionale nell'agone processuale.

L'esigenza di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'organo presidenziale sarebbe stata forse meglio salvaguardata con un coinvolgimento nella decisione del soggetto stesso che ha subito la lesione, se non configurando – come pure si è prospettato – la richiesta di autorizzazione a procedere alla stregua di un atto di iniziativa presidenziale, rispetto al quale la controfirma ministeriale *ex art.* 89 c.p. assolve una funzione di controllo esterno, almeno condizionandola alla previa acquisizione del consenso del Presidente della Repubblica⁷⁵. In questo modo, del resto, si avvicinerrebbe la perseguibilità del reato alla previsione dell'art. 290 c.p. che, in effetti, attribuisce il potere di concedere l'autorizzazione a procedere direttamente all'organo leso (Assemblea costituente, Assemblee legislative o una di queste e, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 313, comma 3, c.p. nella parte in cui ciò non era previsto⁷⁶, anche Corte costituzionale).

2013, la quale si propone di mantenere l'attuale fattispecie di reato, prevedendo una pena pecuniaria (multa da euro 5.000 a euro 30.000) e la reclusione da uno a tre anni nel caso in cui il colpevole sia un pubblico ufficiale o se il reato sia stato compiuto durante una manifestazione politica svolta in un luogo pubblico o aperto al pubblico (cfr., per il testo, http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/-stampati/-pdf/17PDL0012490.pdf).

⁷⁵ Per queste ipotesi ricostruttive, cfr., *amplius*, B. PEZZINI, *Presidente della Repubblica e Ministro della Giustizia di fronte all'autorizzazione a procedere per il reato di offesa al Presidente (art. 278 c.p.)*, cit., p. 3302 ss. e, segnatamente, p. 3305, là dove, muovendo da una rilettura dell'art. 278 c.p. come reato a presidio dell'indipendenza dell'organo presidenziale, osserva che "l'autorizzazione a procedere potrebbe a sua volta rappresentare un ulteriore strumento dell'indipendenza del Capo dello Stato, consentendogli di apprezzare preventivamente la effettiva lesività dell'offesa che si riflette sulle funzioni e che ne minaccia l'esercizio imparziale [...] L'autorizzazione non sarebbe lo strumento che garantisce al Presidente il privilegio di sottrarsi, con decisione politica insindacabile, alla esposizione pubblica nel processo penale, bensì il mezzo che riserva all'organo minacciato nell'esercizio indipendente delle sue funzioni la definizione della *soglia di tollerabilità delle offese*" (corsivi nel testo).

⁷⁶ Corte cost., 17 febbraio 1969, n. 15, in *Giur. cost.*, 1969, p. 90 ss., con nota di F. MODUGNO, *Corollari del principio di "legittimità costituzionale" e sentenze "sostitutive" della Corte*, *ivi*, p. 91 ss.

Sul fronte riformatore rimane poi un ulteriore nodo da sciogliere. Ad oggi, infatti, non valgono rispetto alle offese presidenziali le esimenti della reciprocità e della provocazione che, in effetti, l'art. 599 c.p. riserva unicamente all'ingiuria e la diffamazione. Ma, soprattutto, non opera la prova liberatoria di cui all'art. 596, comma 3, c.p., anch'essa limitata soltanto ai due anzidetti delitti contro l'onore. Se, effettivamente, dovesse avere seguito la riformulazione della fattispecie nel senso di una valutazione differenziata, e più grave, delle offese che consistono nell'attribuzione di un "fatto determinato" al Presidente della Repubblica, siffatta esclusione difficilmente risulterebbe giustificabile in termini di ragionevolezza⁷⁷. Da qui l'opportunità di una sua estensione anche all'art. 278 c.p., sulla scorta, peraltro, di quella indicazione che, già qualche tempo fa⁷⁸, ha lanciato la Suprema Corte di cassazione, secondo cui, infatti, spetta al legislatore delineare le fattispecie astratte e, quindi, eventualmente rimuovere l'impossibilità di dedurre una certa tipologia di fatti a propria difesa che discende da una specifica previsione legale e non dalle modalità di esercizio della difesa nel processo.

⁷⁷ Sulla sottrazione dell'art. 278 c.p. alla disciplina dell'*exceptio veritatis*, cfr. già le osservazioni critiche di C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, Cedam, 1972, p. 138.

⁷⁸ Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2004, n. 12625, Liori, cit.